



Comune di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 18 DEL 12.04.2021

1^a Convocazione - Sessione **Ordinaria**

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021. CONFERMA

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **dodici** del mese di **aprile** alle ore **15.15**, in seduta **Pubblica** nella sala delle adunanze e in video conferenza si è riunito il **Consiglio Comunale**.

Alla riunione, convocata a norma di legge ai Signori Consiglieri, in continuità di seduta risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
Soddu Andrea	Sì	Boi Maria Giuseppa	Sì
Cocco Sebastiano	Sì	Zola Emilio	Sì
Calia Marcello	Sì	Guria Narciso	Sì
Picconi Salvatore	Sì	Sanna Pietro	Sì
Mereu Francesco	Sì	Arcadu Angelo	Sì
Obinu Giovanna	Sì	Poggiu Giovanni	Sì
Fadda Claudia	Sì	Saiu Pierluigi	Sì
Goddi Giuseppa	Sì	Prevosto Carlo	Sì
Murru Leandro	Sì	Demurtas Natascia	Sì
Bonamici Giovanna Franca	Sì	Bidoni Lisetta	Sì
Palumbo Marianna	Sì	Guccini Francesco	Sì
Siotto Michele	Sì	Melis Fabrizio	Sì
Boeddu Gabriella	Sì		

Consiglieri assegnati: 25; Consiglieri in carica: 25

Consiglieri Presenti: 25 - Assenti: 0

I Consiglieri Mereu, Bonamici, Sanna, Poggiu e Prevosto hanno preso parte alla seduta in video conferenza.

Presiede l'Avv. Sebastiano Cocco, **Presidente del Consiglio**

Partecipa il Dr. Antonino Puledda, **Segretario Generale**, con le funzioni di legge.

VISTO l'Ordine del Giorno della seduta odierna;

AVUTO RIGUARDO alla proposta di deliberazione recante “*Imposta Municipale Unica (Imu) - Aliquote e detrazioni anno 2021. Conferma*”;

UDITA la relazione illustrativa da parte dell'Ass. Rachele Piras;

DATO ATTO che tutti gli interventi, registrati e trascritti, sono conservati agli atti della seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di bilancio 2020) che disciplina la nuova IMU all'art. 1, commi da 739 a 783, abrogando tutte le disposizioni di cui alla legge del 27 dicembre 2013 n. 147 incompatibili, con particolare riferimento all'abrogazione della IUC (comma 738), nelle sue componenti di IMU e TASI, fatta eccezione per le disposizioni relative alla TARI (tassa rifiuti);

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 7 8 co. 1 9 co. 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria, limitatamente alle disposizioni ancora vigenti;

PRECISATO che l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e ss.mm.im., ha anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale unica, a decorrere dall'anno 2012, a tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, per renderla applicabile a regime dal 2015;

CONFERMATO la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RILEVATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

AVUTO RIGUARDO al quadro normativo di riferimento e al susseguirsi di norme che prevedono, come prima riportato, modifiche anche sostanziali per l'applicazione di imposte e tributi con introduzione e periodica modifica dei relativi trasferimenti statali compensativi, con particolare riferimento a quanto previsto nelle dotazioni del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), che hanno determinato una sempre maggiore criticità nell'analisi di previsione della definizione delle risorse trasferite dallo Stato;

DATO ATTO che il gettito IMU a seguito delle modifiche normative introdotte in materia per l'imposta municipale propria, nonché per l'abrogazione della Tasi, è comunque posto in relazione alla dotazione del FSC per l'anno 2020;

SPECIFICATO che il gettito Imu per l'anno 2021 dovrà comunque essere in linea con le risorse previste nel Bilancio 2021-2023;

VISTO l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le stesse s'intendono prorogate di anno in anno;

EVIDENZIATO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

RIFERITO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali originariamente differito – ad opera del Decreto del 13 gennaio 2021 – al 31.03.2021 è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 per effetto del DL 41/2021;

CONSTATATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 ha chiarito quanto segue:

- la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie individuate dalla vigente normativa decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021; -
- “solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione di apposito decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne

formerà parte integrante”;

RICORDATO il combinato disposto dei commi 756 e 757 della ripetuta l. 160/2019 che, in attesa dell'approvando DM, consente di prescindere, così come chiarito dalla citata Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 - anche per l'annualità 2021 - dalla necessaria allegazione del prospetto (di cui al comma 757) quale condizione di efficacia della delibera;

SOTTOLINEATO che ai sensi dell'art. 1 comma 767 legge *ult.cit.* e della suindicata risoluzione MEF 1/DF/2020, il presente l'atto produrrà i suoi effetti a seguito della sua pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle finanze nell'apposita sezione "Portale federalismo fiscale”;

CONSIDERATO il dettato dell' art.151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni;

RITENUTO di confermare per l'anno 2021, le aliquote adottate per l'anno 2020 come sotto riportate:

ALIQUOTE IMU 2021	ALIQUOTE	DETRAZIONI
abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze.	4,8 per mille	
unità immobiliare non locata, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato , a titolo di proprietà o di usufrutto	10,6 per mille	
unità immobiliare locata mediante contratto di locazione a titolo non gratuito, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ove il conduttore utilizzi l'abitazione quale dimora abituale	8,6 per mille	€ 200,00
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà finalizzata allo svolgimento della propria attività lavorativa o locata mediante contratto di locazione a titolo non gratuito, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate	8,6 per mille	€ 200,00
altri immobili (Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale)	10,6 per mille	
aree edificabili (Per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area che comunque esprime un potenziale edificatorio).	9,6 per mille	
fabbricati rurali e strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, regolarmente classificati come tali a livello catastale,	1,0 per mille	
fabbricati costruiti dall'impresa e destinati alla vendita	1,0 per mille	

RILEVATO che:

- il gettito dell'imposta delle unità immobiliari rientranti nella cat. catastale D è riservato per l'aliquota base (del 7,6 per mille) allo Stato, seppur possedute a titolo di proprietà e finalizzate allo svolgimento della propria attività lavorativa o locata mediante contratto di locazione a titolo non gratuito, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;
- come tali, dette unità, non possono usufruire del beneficio della detrazione di € 200,00

ricosciuto agli immobili rientranti in tali fattispecie ma in diverse categorie catastali;

ATTESTATO che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente (D.U.P. e Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023);

VISTI:

- il d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il d.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO indispensabile ed urgente provvedere per le finalità in oggetto;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RAVVISATA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

Con votazione palese per alzata di mano, alla presenza di n. 16 consiglieri (*Soddu, Cocco, Calia, Picconi, Mereu, Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Siotto, Boeddu, Boi, Zola, Guria*), con voti favorevoli n. 15 (*Soddu, Calia, Picconi, Mereu, Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Siotto, Boeddu, Boi, Zola, Guria*) e astenuto n. 1 (*Cocco*)

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo, intendendole qui integralmente richiamate e trasposte;
2. di confermare per l'anno 2021 le aliquote come di seguito riportate:

ALIQUOTE IMU 2021	ALIQUOTE	DETRAZIONI
abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze.	4,8 per mille	
unità immobiliare non locata, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato , a titolo di proprietà o di usufrutto	10,6 per mille	
unità immobiliare locata mediante contratto di locazione a titolo non gratuito, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ove il conduttore utilizzi l'abitazione quale dimora abituale	8,6 per mille	€ 200,00
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà finalizzata allo svolgimento della propria attività lavorativa o locata mediante contratto di locazione a titolo non gratuito, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate	8,6 per mille	€ 200,00
altri immobili (Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale)	10,6 per mille	
aree edificabili (Per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area che comunque esprime un potenziale edificatorio).	9,6 per mille	
fabbricati rurali e strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, regolarmente classificati come tali a livello catastale,	1,0 per mille	
fabbricati costruiti dall'impresa e destinati alla vendita	1,0 per mille	

3. di disporre per le unità immobiliare rientranti nella cat catastale D, il cui gettito di imposta per l'aliquota base (del 7,6 per mille) è riservato allo Stato, anche se possedute a titolo di proprietà e finalizzate allo svolgimento della propria attività lavorativa o locare mediante contratto di locazione a titolo non gratuito, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate, non acquisiscono il beneficio della detrazione di € 200,00, diversamente da quanto riconosciuto per gli immobili rientranti in tali fattispecie ma in diverse categorie catastali;
4. di dare atto che le aliquote oggetto della presente deliberazione hanno effetto a far data dal 1 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (L.F. 2007);
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, a cura del Servizio proponente, nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle finanze nell'apposita sezione "Portale Federalismo Fiscale";
6. di dichiarare infine, con separata votazione e con voti favorevoli n. 15 (*Soddu, Calia, Picconi, Mereu, Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Siotto, Boeddu, Boi, Zola, Guria*) e astenuto n. 1 (*Cocco*), il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, e ss.mm.ii, stante l'urgenza di assicurare il perfezionamento delle sue finalità.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale

Antonino Puledda

Firmato digitalmente

Il Presidente

Sebastiano Cocco

Firmato digitalmente

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

- La presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000, diviene esecutiva dopo 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.

Sede, **12.04.2021**

Il Segretario Generale

Antonino Puledda

Firmato digitalmente